

CONVENZIONE DI TIROCINIO DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO**TRA****Il Soggetto promotore**

Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali (DISPeS) dell'Università della Calabria, con sede in Rende (CS), Ampliamento Polifunzionale Edificio Uffici, cod. fisc. 80003950781, indirizzo PEC dipartimento.spes@pec.unical.it, rappresentato dal Direttore _____, nato a _____ il _____, delegato dal Rettore con Decreto Rettorale n. _____ del _____

E**il Soggetto ospitante**

con sede legale in _____ (_____), CAP _____

indirizzo _____, C. F./P.IVA _____

indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) _____

rappresentato legalmente da _____ nat_ a _____ (_____) il _____

Premesso

- che l'Università della Calabria intende attuare progetti diretti al raggiungimento delle finalità indicate dall'art. 18 dalla l. 24 giugno 1997 n. 196 e dall'art. 1 del D.M. 25 marzo 1998 n. 142 del Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, sui tirocini formativi e di orientamento, che promuovono tirocini e di orientamento presso aziende ed enti pubblici e privati
- Che i soggetti richiamati all'art.18, comma 1, lettera a) della legge 24 giugno 1997 n.196, possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi;
- Che il Soggetto promotore ed il Soggetto ospitante convengono sulla necessità di sviluppare adeguate forme di raccordo tra il mondo della formazione e il mondo del lavoro, al fine di migliorare la qualità dei processi formativi;
- Che il tirocinio si configura come completamento del percorso formativo, e come tale dovrà perseguire obiettivi didattici, di orientamento e di acquisizione di conoscenze del mondo del lavoro;
- Che, in caso di tirocinio curriculare, il tirocinio si configura come elemento propedeutico per il conseguimento del titolo di studio da parte degli studenti dei Corsi di Studio afferenti al Dipartimento Scienze Politiche e Sociali;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:**Art. 1 Finalità**

Ai sensi del D.M. 25 marzo 1998 n. 142 attuativo dell'art.18 della l. n. 196 del 24 giugno 1997, il Soggetto ospitante, su proposta del Soggetto promotore, s'impegna ad accogliere presso le proprie strutture studenti iscritti ai Corsi di Studio del Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali, d'ora in poi DISPeS, dell'Università della Calabria, d'ora in poi denominati "tirocinanti". Il Soggetto ospitante e il Soggetto promotore concordano, per ogni anno accademico, il numero dei tirocini che sarà possibile avviare.

Art. 2 Modalità di programmazione e svolgimento del tirocinio

- 1) Il tirocinio formativo e di orientamento, ai sensi dell'art.18, co. 1 lett. d) della Legge n. 196/97, non costituisce rapporto di lavoro.
- 2) Per ciascun tirocinante è predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente:

- il nominativo del **tirocinante**;
 - il nominativo del **Tutor accademico (il docente responsabile)** dell'attività di tirocinio incaricato dal Soggetto promotore);
 - il nominativo di un eventuale **Tutor didattico** designato dal Soggetto promotore;
 - il nominativo del **Referente aziendale** designato dal Soggetto ospitante;
 - il nominativo del **Tutor aziendale (Tutor supervisore** per i tirocini del Servizio Sociale) con funzioni di affiancamento ai tirocinanti, designato dal Soggetto ospitante;
 - gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza dei tirocinanti;
 - la struttura aziendale (servizi, unità operative, sedi, reparti, uffici,) presso cui si svolge il tirocinio, con l'indicazione del nominativo del relativo Responsabile;
 - gli estremi identificativi delle coperture assicurative attivate dal Soggetto promotore.
- 3) La programmazione annuale delle attività di tirocinio è affidata al Soggetto promotore, che terrà conto delle seguenti indicazioni fornite dal Soggetto ospitante attraverso il proprio Referente:
 - le strutture aziendali (servizi, unità operative, sedi, reparti, uffici,) presso cui inserire i tirocinanti;
 - per i tirocini del Servizio Sociale, gli assistenti sociali coinvolti come tutor supervisori dei tirocinanti;
 - obiettivi formativi specificamente perseguibili nelle strutture aziendali;
 - numero di tirocinanti che possono essere accolti;
 - attività svolta nei servizi o unità operative del Soggetto ospitante;
 - giorni e orari durante i quali è possibile svolgere l'attività di tirocinio.
 - 4) Il numero di tirocinanti accolti, definito per ogni anno accademico d'intesa tra le parti, tiene conto della effettiva disponibilità di accoglienza da parte delle strutture aziendali del Soggetto ospitante e della disponibilità di personale con funzioni di tutor aziendale o supervisori.
 - 5) Il Soggetto ospitante indica le strutture presso le quali far svolgere l'attività di tirocinio, tenendo conto delle richieste e delle esigenze rappresentate dal Soggetto promotore.
 - 6) La definizione dei singoli progetti formativi e di orientamento è concordata, sulla base della presente convenzione, tra il Tutor accademico e il Referente aziendale. Per i Corsi di Studio del Servizio Sociale, possono essere sentiti i Tutor supervisori.
 - 7) Gli obblighi del tirocinante di cui al successivo articolo 3 sono inseriti nel progetto formativo e sottoscritti dal tirocinante medesimo.
 - 8) Il progetto formativo è operativo a seguito della sottoscrizione da parte dello studente tirocinante, del Referente aziendale e del Direttore del DISPES o, per esso, del Tutor accademico.

Art. 3 Obblighi del tirocinante

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il tirocinante è tenuto a:

- svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- mantenere l'assoluta riservatezza sui dati, le informazioni e le conoscenze relative all'utenza, ai processi aziendali e ai procedimenti di settore, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;
- rispettare i regolamenti interni del Soggetto ospitante.

Art. 4 Obblighi del Soggetto promotore

- 1) Il Soggetto promotore assicura il tirocinante per la responsabilità civile verso terzi presso idonee compagnie assicurative operanti nel settore. Il Soggetto promotore, altresì, assicura il tirocinante per gli infortuni sul lavoro presso l'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL). In caso di incidente e/o infortunio durante lo svolgimento del tirocinio, il Soggetto ospitante si obbliga a segnalare/denunciare l'evento, entro i tempi e nelle forme previste dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal Soggetto promotore), nonché al Soggetto promotore.

Art. 5 Obblighi del Soggetto ospitante

1. Il Soggetto ospitante s'impegna a rispettare ed a far rispettare integralmente la Convenzione, nonché il progetto formativo concordato nelle finalità, nei contenuti, nei tempi e nelle modalità fino al termine del progetto medesimo.
2. Il Soggetto ospitante segnalerà tempestivamente all'Ufficio allo scopo indicato dal Soggetto promotore nel progetto formativo, assenze o interruzioni da parte del tirocinante durante il periodo di tirocinio.

3. Al termine del tirocinio, il Soggetto ospitante s'impegna a far pervenire al Soggetto promotore l'attestazione/valutazione delle competenze acquisite dal tirocinante, secondo il modello predisposto dal Soggetto promotore.
4. Il Soggetto ospitante si impegna a favorire l'espletamento delle funzioni di Referente (e di Tutor supervisore) del proprio personale. Autorizza la loro partecipazione alle necessarie fasi di raccordo inter-istituzionale ed alla programmazione delle attività di formazione in materia, organizzata dal Soggetto promotore.

Art. 6 Oneri

La realizzazione del tirocinio non comporta per il Soggetto ospitante e per il Soggetto promotore alcun onere finanziario, né obblighi di altra natura, salvo quelli assunti con la presente Convenzione.

Art. 7 Estensione e durata della convenzione

La presente Convenzione si applica al Soggetto ospitante e si estende alle sedi aziendali ed amministrative ad esso collegate e/o strumentali individuate ai fini dello svolgimento del tirocinio.

La presente Convenzione decorre dalla data sotto indicata, ha durata di 12 mesi e si intende rinnovata alla scadenza per eguale periodo e di seguito per i successivi, salvo il diritto per entrambe le parti di esercitare il recesso, da comunicarsi tre mesi prima della scadenza con raccomandata AR o tramite PEC; il recesso, in ogni caso, non potrà pregiudicare le attività in fase di svolgimento, che saranno portate a compimento.

Art. 8 Trattamento dati

Le parti dichiarano di essersi reciprocamente informate, di acconsentire che i dati personali raccolti per la formalizzazione del presente atto siano oggetto di trattamento per gli adempimenti di legge ai sensi del d. lgs. 196/03 e di essere a conoscenza di quanto previsto dall'art. 13 dello stesso decreto.

Art. 9 Norme finali

Per quanto non previsto dalla presente Convenzione le parti fanno riferimento all'art. 18 della l. n. 196 del 24 giugno 1997 e al relativo regolamento di attuazione, emanato con Decreto Interministeriale. n. 142 del 25 marzo 1998 e successive integrazioni.

Letto, approvato, sottoscritto

Data _____

Per il Soggetto promotore
DISPeS - Università della Calabria
Il Direttore
(Prof. Francesco Raniolo)

Per il Soggetto ospitante